

COMUNICATO STAMPA

***Reverse charge* per le operazioni con i non residenti L'errore chiama la sanzione ma non ulteriori adempimenti**

Il nuovo meccanismo dell'inversione contabile, cd. *reverse charge*, allarga i confini e coinvolge tutte le operazioni con i non residenti. Mentre, in riferimento alle sanzioni, e nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente assolta dal cessionario o dal prestatore, la violazione può essere sanata con il pagamento, in misura ridotta, d'un importo pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 140/E dell'Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, che nel rispondere al quesito posto da un contribuente puntualizza come il ricorso al ravvedimento operoso escluda ulteriori rettifiche.

La sanzione libera dagli adempimenti se l'errore è a prova di *malafede* – In pratica, continua il documento di prassi, nel caso specifico la violazione formale, commessa in assenza di malafede e senza arrecare danni all'Erario, potrà essere sanata ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso e senza bisogno di porre in essere ulteriori adempimenti al fine di rettificare il comportamento tenuto.

Errare costa, ma non oltre i 10 mila euro – Riguardo invece la misura della sanzione amministrativa, conclude la Risoluzione, questa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro e un massimo che comunque non oltrepassa il tetto dei 10 mila euro.

Il testo della risoluzione 140/E è disponibile sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni". Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 29 dicembre 2010